

STATUTO

SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA MARIA
VITTORIA 38

Numero REA: TO - 1175926

Codice fiscale: 10959210013

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n. 14.278/7.806

S T A T U T O

1. Denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2463 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e s.m.i., una società a responsabilità limitata denominata "SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.R.L." (la "Società"). La società può essere identificata in sigla: "SocialFare i.s.s.r.l.". Per la denominazione e l'identificazione sono ammesse tutte le diverse forme stilistiche e grafiche di SocialFare: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: "socialfare i.s.s.r.l.", "SOCIALFARE i.s.s.r.l.", "Socialfare i.s.S.r.l. ".

2. Sede

2.1. La Società ha sede nel comune di Torino. Possono essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza entro il territorio italiano.

3. Durata

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

4. Oggetto

4.1. La società non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine dell'ideazione, prototipazione, produzione, erogazione o scambio di modelli, beni o servizi di utilità sociale.

In particolare la società esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.

La Società ha per oggetto lo svolgimento - nei settori dell'imprenditoria sociale, della ricerca e progettazione sociale, della consulenza per lo sviluppo e l'accompagnamento d'impresa, dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio-sanitaria, dell'educazione, istruzione e formazione, della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, delle seguenti attività:

la promozione, realizzazione, organizzazione e gestione di progetti e strutture operative per l'offerta, nei limiti di legge ed a favore delle famiglie su tutto il territorio nazionale, di servizi di utilità sociale con elevati standard di qualità ed a costi accessibili, intendendosi per servizi di utilità sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli resi (i) nell'ambito dei servizi socio-sanitari, inclusa l'assistenza agli anziani e ai disabili; (ii) nell'ambito di attività di innovazione sociale, dell'imprenditorialità sociale e dei relativi servizi di accompagnamento all'impresa, dell'istruzione e formazione, nonché dell'erogazione di servizi culturali e di diffusione della conoscenza, engagement, capacity building, servizi di incubazione ed accelerazione di business idea innovative e start-up a impatto sociale (sia sul territorio nazionale che internazionale), progettazione sistemica avanzata, assistenza all'infanzia, attività educative, di orientamento al lavoro e offerta di servizi per

il tempo libero; e (iii) nell'ambito più generale dei servizi sociali, di creazione e organizzazione di centri di innovazione sociale, incubatori e/o acceleratori di conoscenza ed imprenditorialità a impatto sociale, centri di ospitalità e prestazione di servizi di progettazione ed erogazione per l'edilizia agevolata; - l'affiliazione di altri promotori, gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, di incubazione e/o accelerazione di imprenditorialità sociale, analoghi a quelli sopra elencati, che si riconoscano in un modello di welfare partecipativo e redistributivo e sviluppino una visione di innovazione sociale;

- la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- lo svolgimento di tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi l'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, open call di selezione di business idea innovative e start-up, eventi di presentazione per investitori e filantropi, progettazione ed erogazione di contenuti formativi specialistici su innovazione sociale, imprenditorialità sociale, finanza sociale, la creazione di format innovativi per la promozione dell'impatto sociale, lo sviluppo di studio e ricerca per la misurazione dell'impatto sociale, acquisto di beni immobili, la promozione, la commercializzazione, la gestione e la tutela dei marchi che la Società acquisirà o di cui avrà disponibilità;

- al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può, inter alia, assumere, sia direttamente, sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società (nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile), anche tramite la modalità di work for equity (sia a livello nazionale che internazionale), rivestendo anche il ruolo di holding.

Le attività di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/17 devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/17 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

4.2. La Società può contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, il tutto purché connesso con l'oggetto sociale. Le attività di carattere finanziario devono, comunque, essere strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

4.3. La Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale deve operare secondo criteri di economicità e con l'obiettivo di conseguire utili, che saranno, nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, utilizzati in via preferenziale per l'autofinanziamento dello sviluppo di nuove iniziative ed il mantenimento e miglioramento dei progetti esistenti.

4.4. Fatto salvo quanto permesso dall'articolo 3, comma 3, del D.lgs. 112/2017 e fermo il suo rispetto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali. E' ammesso esclusivamente il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/17; articolo 3 del D.Lgs. 112/17 che si intende qui per integralmente trascritto e riportato.

5. Domiciliazione

5.1. Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

6. Capitale sociale e soci

6.1. Il capitale sociale è di Euro 1.365.334,98 (unmilionetrecentosessantacinquemilatrecentotrentaquattro virgola novantotto), suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

6.2. Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con conferimenti in natura, crediti ed ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.

6.3. E' facoltà dell'organo amministrativo vendere all'incanto la partecipazione del socio moroso.

7. Aumenti e riduzioni del capitale sociale

7.1. Gli aumenti a pagamento del capitale, siano essi riservati in opzione ai soci o meno, di regola prevedono, salvo diversa deliberazione, il sovrapprezzo che potrà essere determinato anche in misura non proporzionale, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7.3 per l'emissione delle nuove partecipazioni.

7.2. Una volta raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2431 del codice civile, l'intero ammontare della riserva sovrapprezzo confluisce automaticamente nella Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento di cui al successivo paragrafo 27.3.

7.3. In sede di aumento del capitale le partecipazioni dei soci possono essere determinate, nel rispetto delle procedure di legge, anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; possono, inoltre, essere previsti sovrapprezzi differenziati.

7.4. In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute dai soci; coloro che esercitano il rispettivo diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulla parte di capitale sociale rimasta inoptata.

7.5. Il soddisfacimento di eventuali esigenze di incremento dei mezzi propri deve essere perseguito privilegiando l'eventuale disponibilità dei soci esistenti ad ulteriori contribuzioni a capitale: di conseguenza, l'eventuale offerta a terzi di quote di nuova emissione deve essere preceduta da un aumento di capitale che (in applicazione di quanto sopra previsto) deve essere offerto in opzione ai soci e che deve prevedere un termine per l'esercizio del diritto di opzione

non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 35 (trentacinque) giorni dalla data di deposito della relativa delibera assembleare presso il competente ufficio del Registro delle Imprese o, se successive, dalla data di comunicazione ai soci a norma dell'art. 2481-bis del codice civile, e un termine non superiore a 10 (dieci) giorni da detta data per l'integrale liberazione dell'aumento di capitale. In mancanza di integrale sottoscrizione da parte dei soci dell'aumento di capitale, il Consiglio di Amministrazione può collocare presso terzi l'importo.

7.6. Quanto sopra non si applica nel caso di ricostituzione obbligatoria del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2482-ter del codice civile e solo fino al raggiungimento del minimo stabilito dal numero (4) dell'articolo 2463 del codice civile.

7.7. Può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2482-bis del codice civile.

8. Finanziamenti soci e titoli di debito

8.1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge, la Società può ricevere dai soci versamenti a fondo perduto ovvero finanziamenti (a titolo oneroso - nei limiti di cui infra - o gratuito) con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 del codice civile, nonché emettere titoli di debito anche convertibili in partecipazioni, purché i titoli di debito così emessi non siano fatti oggetto di offerta al pubblico, il tutto nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 del D.lgs 112/17.

8.2. La delibera di emissione dei titoli di debito deve avere il contenuto di cui al terzo comma dell'articolo 2483 del codice civile e deve essere approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

8.3. E' in ogni caso vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

9. Trasferimento delle partecipazioni

9.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla disciplina di cui ai successivi Articoli 10, 11 e 12.

9.2. Deve essere in ogni caso sempre rispettato il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs 112/2017.

9.3. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio (ivi inclusi i diritti sociali connessi alle partecipazioni), i titoli di debito convertibili in partecipazioni di capitale, nonché qualsiasi diritto alla sottoscrizione di uno dei menzionati strumenti, in ogni caso attualmente emessi o che potranno essere in futuro emessi dalla Società.

9.4. Per "trasferimento" (e il verbo "trasferire" e le diverse coniugazioni) si intende il trasferimento inter vivos. Nella dizione "trasferimento inter vivos" si intendono compresi tutti gli atti su base volontaria o forzata, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia particolare che universale, sotto qualsiasi forma realizzati (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento

(anche a seguito di fusione, o scissione, cessione di azienda o di un suo ramo), della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o di diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e di pegno) aventi ad oggetto le partecipazioni, nonché il trasferimento di diritti sociali connessi alle partecipazioni.

9.5. Per "offerente" si intende il socio che intende trasferire la partecipazione.

9.6. Per "oblato" si intende il socio titolare del diritto di prelazione e/o, a seconda dei casi, del diritto di co-vendita.

9.7. Il soggetto, diverso da un socio, al quale le partecipazioni dovrebbero essere trasferite è definito "terzo potenziale acquirente" prima del trasferimento e "terzo acquirente" dopo il trasferimento.

9.8. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti di garanzia o di diritti reali parziari sulla partecipazione, occorre il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

9.9. Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del suo deposito al Registro Imprese.

9.10. Nelle ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza delle regole individuate nel presente Statuto, il trasferimento sarà inefficace nei confronti della Società pertanto: (i) l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali e (ii) non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

9.11. Qualsiasi trasferimento di partecipazioni che venga effettuato tra soci non comporta per il socio trasferente l'assunzione nei confronti del socio o dei soci acquirenti di alcuna garanzia e responsabilità ulteriore rispetto alla garanzia sulla piena ed incondizionata proprietà, disponibilità e trasferibilità della partecipazione oggetto del trasferimento. Quanto precede si applica anche nel caso in cui il trasferimento sia conseguente ad un'offerta di terzi potenziali acquirenti che preveda, tra i vari termini e condizioni dell'operazione, l'assunzione da parte del venditore di diversi impegni di garanzia e responsabilità.

10. Regole per il trasferimento

10.1. Tutti trasferimenti, dovranno essere effettuati nel rispetto delle regole appresso indicate.

11. Diritto di prelazione

11.1. L'offerente deve (dopo aver eventualmente richiesto la designazione dell'esperto di cui all'art. 11.7 ove applicabile mediante comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione) comunicare l'intenzione di trasferire la partecipazione (la "Prima Comunicazione") mediante lettera inviata (i) all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, e (ii) al domicilio di ciascun socio. La Prima Comunicazione deve contenere le generalità del terzo potenziale acquirente e le principali condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento e le eventuali garanzie rilasciate.

Dalla data di ricezione della Prima Comunicazione da parte di tutti i soci decorre il termine previsto dal successivo paragrafo 11.2.

11.2. Gli oblato devono esercitare, a pena di decadenza, il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera (e non parte della) partecipazione dell'offerente,

mediante invio della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della Prima Comunicazione, nel caso specificando anche la disponibilità ad acquistare l'eventuale partecipazione per cui gli altri oblati non avranno esercitato il diritto di prelazione.

11.3. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di un oblato che sia società avente fine di lucro, e ove tale esercizio comporti l'acquisto del controllo sulla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'oblato avrà il diritto di nominare un terzo per l'acquisto di tutta o parte della partecipazione trasferita.

11.4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un oblato, la partecipazione del socio offerente spetta agli oblati che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta nel capitale della Società.

11.5. Nel caso in cui qualcuno degli oblati non eserciti il diritto di prelazione, questo si accresce automaticamente e proporzionalmente in capo agli altri oblati che hanno comunicato la loro disponibilità ai sensi del precedente paragrafo 11.2.

11.6. La comunicazione effettuata dall'offerente ai sensi del paragrafo 11.1 equivale a proposta contrattuale in forza del disposto dell'articolo 1326 del codice civile. Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'offerente venga a conoscenza dell'ultima delle accettazioni pervenute dagli oblati. Entro 15 (quindici) giorni da tale data l'offerente e gli oblati dovranno perfezionare la compravendita e porre in essere tutte le formalità necessarie per rendere il contratto opponibile alla Società e ai terzi.

11.7. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per il corrispettivo indicato nella Prima Comunicazione. In tutte le ipotesi di escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata delle partecipazioni, il diritto di prelazione può essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive.

11.8. Nel caso in cui la Prima Comunicazione si riferisca al trasferimento della partecipazione per un corrispettivo diverso dal denaro ovvero non sia previsto alcun corrispettivo, detta comunicazione deve essere accompagnata da una relazione redatta da un esperto indipendente da individuarsi tra una primaria banca d'investimenti, un advisor indipendente od un professore ordinario di economia aziendale), scelto dalla Società entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fattane dall'offerente o, in mancanza, dall'offerente stesso e le cui prestazioni saranno a carico di chi offre in prelazione, che indichi il valore in denaro della partecipazione dell'offerente alla data della comunicazione, calcolato in applicazione dei principi di cui al paragrafo 13.5 ed avuto riguardo alla percentuale di capitale rappresentata dalla partecipazione dell'offerente. Il prezzo così determinato è vincolante per le parti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349, primo comma del codice civile e rappresenta il prezzo che gli oblati devono versare in contanti.

12. Diritto di co-vendita

12.1. Ferma restando la disciplina prevista al precedente Articolo 11, per poter validamente trasferire la partecipazione al terzo potenziale acquirente, l'offerente - ove uno o più oblati ne facciano espressa richiesta con comunicazione da inviarsi al medesimo, entro 15 (quindici) giorni dalla

ricezione della Prima Comunicazione - deve far sì che il terzo potenziale acquirente acquisti, alle stesse condizioni, termini ed al prezzo determinato in misura proporzionale a quello indicato nella Prima Comunicazione, le partecipazioni di quelli tra gli oblati che abbiano esercitato il diritto di co-vendita.

12.2. L'esercizio del diritto di co-vendita può essere esercitato dagli oblati soltanto per l'intera loro partecipazione, e comunque ai medesimi termini, condizioni e modalità di cui alla Prima Comunicazione.

12.3. Qualora il terzo potenziale acquirente si rifiutasse di acquistare le partecipazioni degli oblati che abbiano esercitato il diritto di co-vendita, l'offerente non potrà trasferire la propria partecipazione salvo che preventivamente acquisti le partecipazioni degli oblati che abbiano esercitato il diritto di co-vendita agli stessi termini e condizioni ed al prezzo determinato in misura proporzionale a quello indicato nella Prima Comunicazione ovvero dall'arbitratore ai sensi del paragrafo 11.8; ovvero rinunciare al trasferimento.

12.4. Qualora il trasferimento della partecipazione non si perfezionasse entro i termini indicati nella Prima Comunicazione, l'offerente, ove intenda trasferire la partecipazione, dovrà nuovamente ottemperare alle disposizioni dell'articolo 11.

13. Recesso, esclusione

13.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi indicati tassativamente dalla legge.

13.2. Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso si intende esercitato con effetto dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

13.3. Il diritto di recesso non può essere esercitato che per l'intera partecipazione di ciascun socio.

13.4. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero viene deliberato lo scioglimento della Società.

13.5. Il valore della partecipazione del socio receduto è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci (e del revisore, se nominato), nei limiti e per quanto previsto dalla legge, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia dell'esercizio del diritto di recesso, a tal fine stabilito (i) considerando la disciplina di cui al successivo paragrafo 28.3 in merito alla destinazione del patrimonio sociale ad esito della liquidazione, e (ii) non considerando (a) la capacità prospettica della Società, neppure nel breve periodo, di creare reddito; né (b) la "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento" di cui al paragrafo 27.3. Il rimborso della partecipazione avverrà in proporzione del patrimonio sociale nei limiti di cui sopra. In ogni caso ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui al

comma 3, lettera a) dell'art. 3 del D.Lgs 112/2017.

13.6. In caso di disaccordo circa la determinazione del valore di cui al paragrafo 13.5, entro trenta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, provvede, ai sensi dell'articolo 2473, terzo comma del codice civile, un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società su istanza della parte più diligente; detto esperto procederà alla valutazione sulla base dei criteri indicati al paragrafo 13.5.

13.7. Il rimborso della partecipazione dovrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal momento di efficacia dell'esercizio del diritto di recesso.

13.8. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta ovvero mediante offerta della partecipazione sociale da rimborsare ad un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In mancanza, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in difetto, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

13.9. Per l'esclusione dei soci è competente l'assemblea che delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel quorum deliberativo il socio della cui esclusione si tratta. I casi di esclusione sono i seguenti: l'essere sottoposto ad una procedura concorsuale od aver riportato una qualsiasi condanna penale con sentenza passata in giudicato

13.10. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs 112/2017, in caso di diniego all'ammissione e di esclusione, l'interessato ha diritto di adire l'organo di controllo, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'Organo di Controllo deve pronunciarsi entro altri 15 (quindici) giorni con determinazione motivata.

14. Assemblea dei soci

14.1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un numero di soci che detengano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

14.2. Sono soggette alla preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci le seguenti materie: (i) l'utilizzo, totale o parziale, da deliberarsi previa proposta del Consiglio di Amministrazione, della "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento" costituita ai sensi del disposto del successivo paragrafo 27.2; (ii) il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento eccedente Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) per singolo affare; (iii) la cessione di aziende o di rami d'azienda. Sulle materie di cui al presente paragrafo 14.2, l'assemblea dei soci decide con le maggioranze di cui al paragrafo 16.5.

14.3. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 2465 del codice civile, non è necessaria l'autorizzazione dei soci in merito all'acquisto.

14.4. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque entro i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

14.5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni, prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una successiva data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; fermo restando che anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione.

14.7. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'assemblea dei soci è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona designata dagli intervenuti.

14.8. Spetta al Presidente dell'assemblea dei soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea dei soci ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

14.9. L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e/o video collegati nei quali si tiene la riunione devono essere predisposti i relativi fogli presenze, i quali dovranno essere allegati al verbale dell'assemblea dei soci.

15. Verbale dell'assemblea

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare o richiamare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del paragrafo 14.8. Su richiesta dei soci, nel verbale devono essere riassunte eventuali dichiarazioni inerenti l'ordine del giorno.

16. Diritto di voto e quorum

16.1. Hanno diritto di voto coloro che possiedono la qualità di soci al momento dell'assemblea, e che siano al voto legittimati secondo le disposizioni del presente Statuto. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile, il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

16.3. Ogni socio può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla Società. Qualora la delega venisse conferita per la singola assemblea avrà effetto anche per la seconda convocazione.

16.4. L'assemblea è regolarmente costituita e, fatto salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 16.5, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste per legge.

16.5. Tuttavia la fusione, la scissione della Società e l'introduzione, la soppressione o la modificazione dei diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

16.6. Nei casi in cui per legge o in forza del presente statuto il diritto di voto inerente una partecipazione sia sospeso, detta partecipazione viene computata al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, ma non viene computata al fine di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo.

16.7. Sono fatte salve ulteriori maggioranze richieste in via inderogabile dalla legge.

17. Amministratori

17.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'assemblea nomina liberamente gli amministratori con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 16.4 dello statuto.

L'assemblea nomina con le maggioranze di cui all'art. 16.4 un Presidente e può nominare un Vice Presidente, il quale svolge i compiti e le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

17.2. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono automaticamente dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

17.3. I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice civile ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività oggetto di una impresa sociale; mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

17.4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente del Consiglio di Amministrazione

18. Durata, revoca e cessazione degli amministratori

18.1. Gli amministratori possono essere nominati dall'assemblea dei soci per

massimo tre esercizi (ed in tal caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

18.2. Nel caso in cui uno o più amministratori venissero a mancare per un qualsiasi motivo, l'assemblea dei soci provvederà alla loro sostituzione su indicazione del socio o dei soci, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 17.2, che avevano designato l'amministratore cessato; l'assemblea per la nomina del/i nuovo/i membro/i è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dall'organo di controllo ove tutti gli amministratori siano venuti meno; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, ove prevista dalla deliberazione di nomina dello stesso.

18.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

18.4. In caso di cessazione della maggioranza degli amministratori in carica, decade l'intero Consiglio.

19. Consiglio di Amministrazione

19.1. Ove non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i propri componenti un Presidente e potrà nominare un Vice Presidente il quale svolge i compiti e le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo

19.2. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile ed in ogni caso qualora ne faccia richiesta almeno uno degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare mediante adunanza collegiale.

Sono inoltre riservate alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, e non possono neppure essere delegate, le seguenti materie:

- (i) le proposte rivolte all'assemblea dei soci per l'impiego della "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento" ai sensi dell'articolo 27.3;
- (ii) l'approvazione del budget e del business plan della Società;
- (iii) l'approvazione di investimenti di ammontare superiore ad Euro 100.000 (centomila) in quanto non siano già previsti nel budget o nel business plan della Società;
- (iv) l'assunzione di finanziamenti che non siano già previsti nel budget o nel business plan della Società e che comportino un aumento dell'indebitamento complessivo della Società superiore al 10% (dieci per cento) dell'indebitamento esistente sino a quel momento; e
- (v) l'approvazione di eventuali piani di incentivazione a favore di dirigenti della Società.

19.3. In questo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati.

19.4. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso di convocazione vengono individuati, la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione

possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video-collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (i) che sia presente il soggetto verbalizzante, (ii) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, e (v) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video-collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto verbalizzante.

19.6. Fermo restando il quorum deliberativo di cui al paragrafo 19.7, le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, ove intervenga la maggioranza più uno dei consiglieri in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

19.7. Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte con il metodo collegiale è richiesta la presenza della maggioranza più uno dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di quattro consiglieri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

19.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare:

- (i) la regolare costituzione della riunione,
- (ii) l'identità degli intervenuti,
- (iii) il risultato della votazione, e
- (iv) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti. Detto verbale dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

20. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

20.1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 19.2, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, all'organo di controllo e al revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la trasmissione via e-mail o fax). Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni a supporto della decisione e tutte le informazioni necessarie ad assicurare un'adeguata informazione circa la decisione da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da assumere. Gli amministratori hanno tre giorni per trasmettere presso la sede sociale la loro risposta, che deve essere in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine di cui sopra sarà considerata come un

voto contrario. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati agli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominato, indicando: (i) gli amministratori favorevoli, quelli contrari e quelli che si sono astenuti, (ii) la data in cui si è formata la decisione, e (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni circa lo svolgimento della procedura di consultazione.

20.3. Il consenso espresso per iscritto si sostanzia in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento ad uno specifico argomento oggetto di decisione, rispetto al quale l'amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione è assunta qualora pervengano presso la sede della Società ed entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi espressi dalla maggioranza degli amministratori. Anche in questo caso spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati agli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominato, indicando:

- (i) gli amministratori favorevoli, quelli contrari e quelli che si sono astenuti,
- (ii) la data in cui si è formata la decisione, e
- (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni circa lo svolgimento della procedura di consultazione.

20.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole di quattro consiglieri, salvo quanto previsto dall'articolo 19.2.

20.5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nei termini sopra individuati.

20.6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede della Società.

21. Poteri dell'organo amministrativo - ausiliari

21.1. Salvi i limiti inderogabili di legge e salvo quanto altrimenti disposto dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2381 del codice civile, dalla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, nonché dal disposto del precedente paragrafo 19.2 - può delegare proprie attribuzioni in materia gestionale ad un Amministratore Delegato, nonché poteri e/o incarichi operativi a singoli Amministratori.

21.3. Potranno essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, individuandone i relativi poteri ed emolumenti.

22. Rappresentanza legale

22.1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente ed eventualmente, nei limiti delle deleghe loro attribuite, all'Amministratore Delegato e agli Amministratori cui siano stati attribuiti particolari poteri e/o incarichi. La rappresentanza della Società può essere

attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

22.2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

23. Compensi degli amministratori

23.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

23.2. Spetta all'assemblea dei soci determinare eventuali compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

23.3. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. 112/2017 in relazione al divieto di distribuzione in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione, non può essere riconosciuta agli amministratori la corresponsione di compensi individuali che non siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Spetta all'assemblea di soci determinare eventuali compensi individuali spettanti agli amministratori, in conformità a quanto sopra.

24. Dovere di informazione del Consiglio di Amministrazione

24.1. Fermi gli obblighi ed i diritti informativi prescritti inderogabilmente dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, riferisce ai Soci circa operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. La relativa comunicazione viene effettuata trimestralmente mediante l'invio ai Soci di una nota scritta di sintesi, accompagnata, ove necessario, da eventuale documentazione illustrativa.

25. Organo di Controllo

25.1. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 112/17, con delibera dell'assemblea dei soci ai sensi del paragrafo 16.4, viene nominato un Organo di Controllo. Salva diversa deliberazione dei soci, l'Organo di Controllo, costituito in forma monocratica oppure collegiale, svolge anche la funzione di revisione legale dei conti.

In caso di nomina di un Organo di Controllo con composizione pluripersonale, questo è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

25.2. Tutti i membri dell'organo di controllo/sindaci devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

25.3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo/sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

25.4. Il compenso dei membri dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs. 112/17.

25.5. Non possono essere nominati membri dell'organo di controllo e se nominati decadono automaticamente dall'ufficio, coloro che si trovino nelle

condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Per tutti i membri dell'organo di controllo iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

25.6. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci.

25.7. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.8. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro dell'organo di controllo, subentra, in deroga a quanto disposto dall'art. 2401 comma 1 del cod. civile, il supplente designato dall'assemblea. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro dell'organo di controllo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2401 comma 1 cod. civile, ma in ogni caso si dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci perché possa subito designare e veder nominato il nuovo membro dell'organo di controllo. I nuovi membri dell'organo di controllo restano in carica fino alla delibera dei soci circa l'integrazione dell'organo di controllo, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

25.9. L'organo di controllo/collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile e, ove incaricato esercita la revisione legale dei conti della Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del codice civile. L'organo di controllo/collegio sindacale svolge inoltre tutte le funzioni ed ha tutte le facoltà di cui all'articolo 9, commi 2,3 e 4 del D. lgs 112/17.

26. Revisione legale dei conti

26.1. Qualora, in aggiunta all'Organo di Controllo e fermi comunque i casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore od una società di revisione, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito ai sensi del D.lgs. 39/2010.

26.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

26.3. Ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D. lgs 112/17 nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

27. Bilancio ed utili

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.

27.3. L'organo amministrativo deve, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Alla voce riserve statutarie del bilancio della Società deve essere costituita una riserva denominata "Riserva Statutaria per l'Autofinanziamento". Detta riserva deve essere utilizzata per il finanziamento dell'avvio e dello sviluppo di nuove iniziative, nonché per il mantenimento e lo sviluppo dei progetti rientranti nell'oggetto sociale.

27.4. Gli utili netti, dopo il prelievo della somma prescritta dall'articolo 2430 del codice civile per la costituzione della riserva legale, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs 112/17.

27.5. In particolare la società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

28. Scioglimento e liquidazione

28.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

28.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal verificarsi di dette ipotesi.

28.3. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/17 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni od ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 112/17.

Competerà alla decisione dell'assemblea dei soci individuare in concreto il soggetto o i soggetti che beneficeranno della devoluzione del patrimonio sociale di cui sopra.

29. Clausola compromissoria

29.1. Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede della società su istanza della parte interessata più diligente.

29.2. L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

29.3. Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

29.4. Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

29.5. La modifica e la soppressione della presente clausola compromissoria dovranno essere approvate con delibera dei soci da adottarsi con le maggioranze di legge. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 14.

30. Modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dei terzi e dei volontari

30.1. L'organo amministrativo informa i lavoratori ed i destinatari delle attività della società, secondo le modalità ed i termini che riterrà più opportuni, tali comunque da garantire l'effettività di quanto segue, delle convocazioni degli organi competenti e delle relative delibere aventi all'ordine del giorno od ad oggetto argomenti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

30.2. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 comma 1 e 2 del D.Lgs 112/17 la società deve quindi adottare un idoneo regolamento aziendale al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa.

Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

30.3. In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. 112/2017, i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività societarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:

a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti direttamente od

indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi erogati dalla società;

b) organizzazione di incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra il rappresentante dei lavoratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un amministratore da esso delegato, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi. Durante detti incontri saranno analizzati anche gli esiti dei sondaggi periodici svolti, con cadenza almeno annuale, da parte di tutti i lavoratori e volti a comprendere la verifica del gradimento delle condizioni di lavoro nonché a raccogliere eventuali proposte. Di tali incontri viene redatto apposito verbale, conservato presso la sede della società in apposito libro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne discute, ove ritenuto opportuno, in sede di Assemblea dei soci.

30.4. Gli utenti della società partecipano e sono coinvolti alle decisioni della società tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.

30.5. Qualora l'Impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Organo di Controllo.

30.6. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'art. 13 D.lgs. 112/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro la società dà atto nel proprio bilancio sociale.

30.7. In conformità al riferito art. 13, comma 2, D.lgs. 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati, di cui la società tiene nota in apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

31. Disposizioni applicabili

31.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata ed alla normativa di settore in ambito di impresa sociale.

Le norme statutarie che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina *pro tempore* vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

Firmato:

Remo Maria MORONE

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di venticinque pagine, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo di euro 156 assolta per via telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Si rilascia prima della registrazione ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera e) del D.P.R. 131/1986.

Torino, il 14 gennaio 2025

Firmato digitalmente